

Il Tribunale di Roma / sez. Lavoro -1<sup>a</sup> grado, a scioglimento della riserva che precede,

**premessi in fatto:**

**ORIGINALE**

- che con ricorso ex art. 28 l. 300/1970 depositato in data 20.3.2007 e ritualmente notificato la RDB Pubblico Impiego coordinamento regione Lazio in persona del legale rappresentante ha adito il Tribunale di Roma/ sez. Lavoro -1<sup>a</sup> grado lamentando come antisindacale la condotta del Ministero Trasporti-Diartimento Trasporti terrestri il quale ha omesso di consultare e informare la OO.SS. ricorrente in ordine al procedimento relativo alla determinazione di riattivare le prestazioni , tecniche e di esame, durante l'orario ordinario e ripristinare le sedute in conto privato da svolgersi il pomeriggio;
- che, in particolare, la O.S. ricorrente ha lamentato , in punto di diritto, che il diritto del sindacato ricorrente , che è organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa, discende dall'art. 6 CCNL di settore il quale prevede l'istituto dell'informazione , in via obbligatoria, su determinate materie , come ad es. la definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e dotazioni organiche , criteri generali per l'organizzazione e la disciplina degli uffici nonché criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro;
- che alla luce dei fatti e delle norme sopra esposte, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'antisindacalità della condotta del Ministero, ordinarsi a quest'ultimo di ammettere il sindacato ricorrente alla concertazione la RD. P.I. , disporsi la pubblicazione dell'emanando decreto su almeno tre giornali a diffusione nazionale; condannarsi il convenuto alle spese

**- che, costituitosi in giudizio, il Ministero ha contestato il fondamento della domanda e ne ha chiesto il rigetto;**

**ritenuto in diritto:**

- che la fonte del diritto di informazione che la parte ricorrente lamenta essere stato violato è, secondo quanto asserito dalla stessa parte ricorrente, l' art. 6 CCNL lett. A) e B);
- che tale articolo stabilisce che l'istituto dell'informazione è obbligatorio in materia di :a) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche .....c) criteri generali per l'organizzazione e la disciplina degli uffici,d) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro;
- che il punto 2 della lett. A) dell'art. 6 cit precisa che "l'informazione preventiva è fornita ...inviando tempestivamente la documentazione necessaria ;
- che la lettura dell' articolo in questione mostra come il bene-interesse che qui si pretende violato è il diritto all'informazione/consultazione in ordine alla generale organizzazione, distribuzione e determinazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento ( stante la finalità propria del sindacato che è quella di organismo di tutela dei lavoratori) ai riflessi che tale distribuzione esplica sull'organizzazione del personale e cioè sulle funzioni , sulle condizioni di lavoro, sul trattamento economico e normativo dei dipendenti ecc..;
- che in sostanza, l'oggetto del diritto in questione va ravvisato nell'informazione relativa a tutti quei provvedimenti concreti adottati dal Ministero i quali - frutto del potere di autorganizzazione della Pubblica Amministrazione in sede di organizzazione strutturale del lavoro nel suo complesso - siano atti ad incidere su strati significativi di personale tramite - ad es. - modifiche del livello occupazionale in una determinata area, dei precedenti turni lavorativi, dei tempi di prestazione dell'attività lavorativa o, infine, delle funzioni connesse ad una determinata qualifica/livello;
- che, notoriamente, pur non esistendo nel nostro ordinamento un diritto/obbligo generale di informazione nei confronti del sindacato, è pacifico che esso possa radicarsi in norme negoziali costituendo, in tal caso, condotta oggettivamente antisindacale;
- che nel caso di specie la fonte del diritto/obbligo di parte ricorrente va ravvisato nell'art. 6 su cit.;
- che inoltre lo stesso art. 6 punto b) disciplina l'istituto della concertazione stabilendo che essa debba aver luogo ogni qual volta si decida in tema di " definizione dei carichi di lavoro" e , al successivo punto c), che la consultazione è obbligatoria nei casi di organizzazione e disciplina degli uffici";
- che, trasponendo dette norme nel caso concreto, non è dubitabile che esse siano attinenti al caso in esame poiché la decisione di attivare prestazione tecniche e di esame durante l'orario ordinario e anche le sedute private in orario pomeridiano è fatto che determina una nuova e diversa organizzazione degli uffici e del lavoro
- che pertanto la mancata informazione preventiva nei confronti del sindacato ricorrente costituisce condotta antisindacale;

P.Q.M.



②

R.G. 206908/07

dichiara la natura antisindacale della condotta posta in essere da parte resistente e, per l'effetto, ordina al Ministero dei trasporti-dipartimento dei trasporti terrestri, di informare, consultare ed eventualmente ammettere alla concertazione la RD.P.I. in merito al procedimento dedotto in ricorso ;  
condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.230,00.  
Si comunichi.

Roma, 21.6.2007

IL GIUDICE

*M. Felici*

*Se. 22/6/07*

Depositato in Cancelleria  
Roma, il 22.6.07  
CANCELLIERE CI

legalmente richiesti.

Roma, 28.6.2007



IL CANCELLIERE  
RECORDELLIERE  
M. Felici